Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 20 luglio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 177 DEL 20 LUGLIO 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Cartiera italiana, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 6 luglio 1960. — **La Meriggia, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 8 luglio 1960. — **D.U.S.P.A. - Domenico Ulrich, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 luglio 1960. — **I.L.D.A. - Industria lucchese distillazione agricola, società per azioni, in Tassignano:** Rimborso prestito obbligazionario. — **I.C.I.P. - Industrie chimiche italiane del petrolio, in Milano:** Comunicazione ai portatori di obbligazioni « I.C.I.P. 6,50 % - 1959 ». — **I.C.I.P. - Industrie chimiche italiane del petrolio, in Milano:** Comunicazione ai portatori di obbligazioni « I.C.I.P. 6,50 % - 1958 ». — **Società per azioni Molini pastificio Ettore Santi, in Bologna:** Estinzione anticipata di prestiti obbligazionari. — **Lanificio Luciani, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1960. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 4 luglio 1960. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni I.R.I. 6 % 1958-1974 - Serie B e C, sorteggiate il 12 luglio 1960. — **M. M. - Metropolitana Milanese, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 luglio 1960.

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale del 13 giugno 1960

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

CAUDA Ugo fu Carlo, da Ferrere (Asti), classe 1919, distretto militare Savona, alpino 1° reggimento alpini, battaglione « Pieve di Teco ». — In un cruento scontro con forze nemiche superiori per numero e per mezzi, dava ripetute prove di audacia e di sangue freddo. Successivamente, nel corso di dieci giorni di ripiegamento, attraverso la steppa e in condizioni di clima eccezionalmente avverso, si distingueva fra i commilitoni per elevato spirito combattivo e per dedizione al dovere. — Fronte russo, settembre 1942-gennaio 1943.

DISNAN Enrico fu Luigi, da Udine, classe 1915, artigliere 3° reggimento artiglieria alpina, divisione « Julia », gruppo « Udine » R.M.V. — In fase di ripiegamento attraverso la steppa, in ambiente di estremo rischio e disagio, dimostrava altruismo e profondo senso del dovere. In successivi cruenti combattimenti a distanza ravvicinata, dava continui esempi di tenacia e valore, fino a quando, stremato di forze, veniva catturato. — Fronte russo, dicembre 1942-gennaio 1943.

GRANATA Salvatore fu Antonino, da San Fratello (Messina) classe 1917, sergente maggiore 52° reggimento artiglieria motorizzato, divisione « Torino ». — In aspro combattimento contro nemico preponderante che tentava di ostacolare la marcia di ripiegamento di una colonna, contribuiva con esemplare coraggio alla testa di un gruppo di animosi a rompere l'accerchiamento, dimostrando capacità e sprezzo del pericolo. In successiva azione, soverchiato, veniva catturato. Nella dura marcia, verso un campo di concentramento, portava valido aiuto ad un ufficiale superiore del reggimento, fisicamente menomato. — Arbusow (fronte russo), 22 dicembre 1942.

ULISSI Angelo fu Francesco, da Serrapetrona (Macerata), classe 1905, camicia nera 5° battaglione cc.nn., gruppo Valle Scrivia. — Durante sette giorni di sanguinosi combattimenti contro soverchiante nemico, in condizioni di clima estremamente rigido, in un presidio di un caposaldo fortemente attaccato, fu d'incitamento e di esempio a tutti per non comune coraggio e spirito di sacrificio. Queste magnifiche doti di combattente vennero nuovamente confermate durante il successivo aspro ripiegamento che il presidio dovette effettuare per unirsi al grosso delle Forze. — Fiume Don (fronte russo), 11-17 dicembre 1942.

(4406)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1960, n. 690.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di Sant'Antonio Abate, in frazione Manzano del comune di Pannone (Trento).

N. 690. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 12 gennaio 1960, integrato con dichiarazione del 31 gennaio stesso anno, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di Sant'Antonio Abate, in frazione Manzano del comune di Pannone (Trento).

Visto *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1960, n. 691.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa detta « Santuario di San Cosimo », in località Macchia del comune di Oria (Brindisi).

N. 691. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa detta « Santuario di San Cosimo », in località Macchia del comune di Oria (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1960, n. 692.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale « Regina Mundi », in località Crociera del comune di Nichelino (Torino).

N. 692. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale « Regina Mundi », in località Crociera del comune di Nichelino (Torino).

Visto. *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1960, n. 693.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di Santa Maria Maddalena, nel comune di Palù (Trento).

N. 693. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 5 gennaio 1960, integrato con dichiarazione del 31 gennaio stesso anno, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di Santa Maria Maddalena nel comune di Palù (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1960, n. 694.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio, in Taranto.

N. 694. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio, in Taranto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1960, n. 695.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Grato, in borgata Bertolla nel comune di Torino.

N. 695. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Grato, in borgata Bertolla nel comune di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1960.

Disposizione concernente il conferimento della presidenza della Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 13 marzo 1958, n. 264 sulla tutela del lavoro a domicilio, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio;

Visto l'art. 10 del regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1960, col quale è stata costituita la Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 406, con il quale l'on. Ferdinando Storchi è stato destinato ad altro incarico e l'on. Salvatore Mannironi è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dell'on. Ferdinando Storchi con l'on. Salvatore Mannironi alla presidenza della Commissione centrale, in caso di assenza o di impedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

La Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, è presieduta dal Sottosegretario di Stato onorevole Salvatore Mannironi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4416)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1960.

Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio (Totocalcio), approvato con decreto ministeriale 5 settembre 1951 e modificato con decreti ministeriali 10 settembre 1954 e 13 agosto 1956.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giuochi di abilità, previsti dal decreto legislativo stesso, quando siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'Ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581;

Visto l'art. 52 del decreto suddetto, il quale dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro per le finanze;

Visto il regolamento dei concorsi a svolgimento periodico connessi con partite di calcio, esercitati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, approvato con decreto ministeriale 5 settembre 1951, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1951, registro n. 23 Finanze, foglio n. 180, modificato con decreto ministeriale del 10 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1954, registro n. 21 Finanze, foglio n. 278, e con decreto ministeriale del 13 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1956, registro n. 19 Finanze, foglio n. 74;

Ritenuta l'opportunità di modificare il regolamento predetto;

Udito il conforme parere della Commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio (Totocalcio), approvato con decreto ministeriale del 5 settembre 1951 e modificato con decreti ministeriali 10 settembre 1954 e 13 agosto 1956:

Art. 3. — Il primo comma è sostituito con il seguente:

« La posta unitaria per ogni colonna di partecipazione al concorso è di L. 47,50. Il fondo premi è costituito dal 56 per cento dell'ammontare complessivo delle poste al netto della imposta di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 358 ».

Art. 3. — Al quarto comma è aggiunto il seguente periodo:

« Identica somma è dovuta quando la partecipazione al concorso ha luogo presso gli uffici dell'Ente gestore ».

Art. 4. — Al secondo comma, terzo periodo, sono abolite le parole: « in bianco » e « a cura del partecipante ».

Art. 4. — Al quarto comma, secondo periodo, sono abolite le parole: « in casi eccezionali ».

Art. 4. — Al quinto comma è abolito il seguente secondo periodo:

« Fino ad esaurimento delle scorte esistenti, per ogni giuocata con posta « ottupla » potrà essere utilizzato un bollino arancione con la scritta « sestupla ».

Art. 9. — Il sesto comma è sostituito con il seguente:

« Non sono validi agli effetti del concorso gli eventi sportivi il cui svolgimento avvenga in giorno diverso da quello prestabilito, quelli rimasti pubblicamente incompiuti per qualsiasi motivo e quelli che l'Ente gestore, a mezzo di comunicato ufficiale emesso prima della chiusura degli archivi, abbia dichiarato non validi ».

Art. 13. — E' sostituito come segue:

« I premi di quota unitaria non superiore a L. 20.000 sono pagati a favore e a spese dell'esibitore del tagliando figlia, con le modalità stabilite dall'Ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale.

I premi di quota unitaria superiore a L. 20.000 sono pagati a favore e a spese del vincitore il cui nome, cognome e indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda. In caso di identificazione incerta, di schede anonime o con nomi di fantasia, il vincitore è tenuto a comunicare all'Ente gestore il nominativo a favore del quale deve essere effettuato il pagamento.

I premi di quota unitaria compresa tra L. 20.001 e L. 200.000 sono spediti a domicilio e a spese del vincitore, semprechè il nome, cognome e indirizzo del vincitore stesso risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio della scheda.

Salvo quanto previsto al comma precedente, il pagamento dei premi avviene dietro ritiro del tagliando figlia, escluso qualsiasi equipollente. Qualora il vincitore non sia in grado di produrlo, il pagamento del premio può essere disposto, decorso il termine di decadenza di 120 giorni di cui all'ultimo comma del presente articolo, semprechè esistano ampi ed obbiettivi elementi di identificazione dell'effettivo avente diritto, risultanti dalle iscrizioni apposte sulla parte di scheda in possesso dell'Ente gestore, sentita un'apposita Commissione nominata dall'Ente stesso e di cui fa parte un rappresentante del Ministero delle finanze.

Qualsiasi comunicazione riguardante le modalità di pagamento dei premi sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale recante le quote definitive dei premi di ogni concorso.

I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione dei premi se non ne richiedono il pagamento nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale degli estremi della matrice vincente ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1960
Registro n. 22 *Finanze, foglio n.* 117. — BENNATI

(4573)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1960.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra internazionale della Sanità », che avrà luogo a Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra internazionale della Sanità », che avrà luogo a Roma, dal 20 agosto al 5 novembre 1960, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 giugno 1960

Il Ministro: COLOMBO

(4494)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1960.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Mostra internazionale del tessile - Fibre naturali, artificiali e sintetiche, chimica e macchine tessili », che avrà luogo a Busto Arsizio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Mostra internazionale del tessile - Fibre naturali, artificiali e sintetiche, chimica e macchine tessili », che avrà luogo a Busto Arsizio, dal 17 al 26 settembre 1960, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° luglio 1960

Il Ministro: COLOMBO

(4496)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1960.

Modificazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 1° agosto 1953, concernente lo svolgimento dei corsi specializzati per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di meccanico navale di 2ª classe per motonavi e di motorista abilitato.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 123 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 27 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 271 e 273 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1953;
Considerata l'opportunità di riconoscere validi, ai fini del conseguimento dei titoli di « meccanico navale di 2ª classe per motonavi » e di « motorista abilitato », i corsi svolti a cura dell'Istituto italiano per lo sviluppo della pesca e per l'istruzione professionale dei pescatori;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 3 del decreto ministeriale 1° agosto 1953, è così modificato:
« Lo svolgimento dei corsi può essere affidato ad istituti tecnici, alle scuole di avviamento professionale o ad altri istituti o scuole di istruzione od educazione marinara, statali o parificati, alle scuole dell'Ente nazionale educazione marinara, nonchè all'Istituto italiano per lo sviluppo della pesca e per l'istruzione professionale dei pescatori ».

Roma, addì 5 luglio 1960

Il Ministro: JERVOLINO

(4574)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in località « San Bartolo », sita nell'ambito del comune di Pesaro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;
Considerato che la Commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 settembre 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona in località « San Bartolo », sita nell'ambito del comune di Pesaro;
Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Pesaro;
Vista l'opposizione prodotta, contro la suddetta proposta di vincolo, dall'Amministrazione provinciale di Pesaro;
Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, avente anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono godere magnifiche visuali sulla vallata del Foglia;

Decreta:

La zona in località « San Bartolo », sita nel territorio del comune di Pesaro, così delimitata: confine a valle della zona già vincolata dal secondo tornante della strada panoramica sottostante al Cimitero israelitico e seguendo la strada che costeggia l'ex parco Zandonai e la pineta Sarti fino al bivio con la strada nazionale, strada nazionale fino a Cattabrighe, strada comunale dell'Albarello che congiunge Cattabrighe fino al confine nord della zona già vincolata, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, avente anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono godere magnifiche visuali sulla vallata del Foglia, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Pesaro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 luglio 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

Verbale n. 16

Oggi 27 settembre 1957 a seguito di convocazione a mezzo di lettere raccomandate con ricevuta di ritorno, si è riunita in Pesaro, presso la sede dell'Amministrazione provinciale, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento, sul seguente ordine del giorno:

1. PESARO — località « San Bartolo ». Proposta di ampliamento della zona già sottoposta a vincolo per effetto del decreto ministeriale 13 gennaio 1954 (piano paesistico).

(*Omissis*).

Alle ore 15 si trovano in Provincia i signori:

Della Chiara soprintendente ai monumenti, prof. Farina, arch. Guidi, avv. Comandini.

E' presente anche il dott. Ricci Giovanni delegato dall'Ispettore ripartimentale delle foreste, convocato dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 2 della legge 1497.

La Commissione si reca sul posto ove è presente il signor Francesco Lupatelli, delegato dal sindaco del comune di Pesaro con lettera che si allega.

I membri presenti si recano nei punti più caratteristici della zona in questione ove si rendono conto ed accertano la esistenza di pregi e particolarità panoramiche tali da richiamare l'attenzione della Commissione ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sulla scorta della planimetria individua i confini.

Rientrati in Provincia, il rappresentate del sindaco, dichiarando di aver espletato il suo mandato limitato al solo sopraluogo, si accomiata dalla Commissione.

Il presidente da lettura della lettera del sindaco, ove, tra l'altro, è detto che « prego la S. V. di volermi consentire di partecipare alla decisione che la Commissione dovrà prendere dopo il sopraluogo, concedendo un rinvio di qualche giorno ».

Il presidente, su concorde parere dei presenti, esprime la opinione che, allo stato dei fatti, non è il caso di accogliere proposte di rinvio.

Pertanto la Commissione, a seguito del sopraluogo come sopra eseguito, constatato che la zona in esame costituisce un complesso di cose immobili che è naturale complemento della zona della così detta strada panoramica di San Bartolo, già vincolata con decreto ministeriale 13 gennaio 1954 avente valore estetico e tradizionale per la presenza di ville settecentesche, gruppi arborei e parchi e che costituisce un complesso di naturali belvederi accessibili al pubblico, da cui si godono vaste bellezze panoramiche degne di protezione, aperte sulla vallata del Foglia, delibera con la maggioranza prevista dalla legge, di ampliare il vincolo di cui sopra, includendo i sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Pesaro, la località così delimitata:

confine a valle della zona già vincolata, dal secondo tornante della strada panoramica sottostante il Cimitero israelitico e seguendo la strada che costeggia l'ex parco Zandonai e la pineta Sarti sino al bivio con la strada nazionale, strada nazionale sino a Cattabrighe, strada comunale dell'Altarello che congiunge Cattabrighe sino al confine nord della zona già vincolata, il tutto come individuato nella planimetria allegata.

Non essendovi altro a deliberare la seduta viene tolta alle ore 19.

Il presente verbale viene letto ed approvato seduta stante.

Il presidente: Alcibiade DELLA CHIARA

Il segretario: Athos SERTORI

(4578)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 4 luglio 1960.

Proroga della gestione commissariale del comune di Cisternino.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 30 aprile 1960, si provvedeva allo scioglimento del Consiglio comunale di Cisternino, per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al decreto stesso, ed alla nomina di un commissario straordinario, per la gestione del Comune stesso nella persona del dott. Nicola Padula, consigliere di 2ª classe r.a.

Con il 12 luglio 1960, viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Poichè l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti, essenziali per la vita della civica azienda, sconsiglia la cessazione della gestione commissariale che diverrebbe pregiudizievole per l'interesse del Comune, si ritiene necessario prorogare di tre mesi la gestione commissariale.

Per tali considerazioni, con l'allegato decreto prefettizio di pari data, si provvede alla proroga di tre mesi, decorrenti dal 12 luglio 1960, della gestione commissariale in atto presso il comune di Cisternino, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Brindisi, addì 4 luglio 1960

Il prefetto: MARCHIONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 30 aprile 1960, con il quale si è provveduto allo

scioglimento del Consiglio comunale di Cisternino ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Nicola Padula, consigliere di 2ª classe r. a.;

Considerato che con il 12 luglio 1960 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Cisternino (Brindisi), affidata al dott. Nicola Padula con il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1960, è prorogata di tre mesi decorrenti dal 12 luglio 1960.

Brindisi, addì 4 luglio 1960

Il prefetto: MARCHIONE

(4498)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 18 giugno 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. George Whittinghill, Console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(4705)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Paupisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 230, il comune di Paupisi (Benevento) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.910.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4709)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto amministrativo » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma è vacante la cattedra di « Diritto amministrativo », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4706)

Vacanza della cattedra di « Procedura penale » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di « Procedura penale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4707)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1960, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal prof. Michele Tronci contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1955, sul bosco Castilione sito nel comune di Andrano.

(4576)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto ministeriale n. 6078/3982 in data 1° giugno 1960, registrato alla Corte dei conti in data 21 giugno 1960 (reg. n. 9 Agricoltura, fgl. n. 134), è stata determinata in via definitiva in L. 17.518.067 (lire diciassettemilionicinquecentodiciottomilasessantasette) l'indennità residua per i terreni di complessivi ettari 546.31.23 espropriati in agro del comune di Avigliano (Potenza) nei confronti della ditta DORIA PAMPHILI Filippo-Andrea fu Alfonso e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto presidenziale in data 28 dicembre 1952, n. 4252, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6)

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto residuale indennizzo nella misura di L. 5.553.921 (lire cinquemilionicinquecentocinquantatremilanovecentoventuno).

La predetta indennità residua e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 23.065.000 (lire ventitremilionisessantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità residua e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 15 aprile 1960.

(4520)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera valorizzazione Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Crotone (Catanzaro), di complessivi ettari 178.20.00, espropriati in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 1021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951, supplemento ordinario) nei confronti della ditta LUCIFERO Antonio-Arduino fu Armando, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 8.635.369 (lire ottomilioniseicentotrentacinquemilatreoentosessantanove), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 18 ottobre 1951.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

1) Fgl. 43, part. 25, Ha. 14.96.30, reddito dominicale L. 5.386,68;

2) 3° corpo, totali: superficie Ha. 112.91.20, reddito dominicale L. 20.764,15;

3) Totale superficie espropriata Ha. 176.82.20.

Corrige

1) Fgl. 43, part. 25, sub b, Ha. 16.34.10, reddito dominicale L. 5.882,76 (dati rilevati dal mod. 51 n. 8558/10591 del 17 dicembre 1958, dell'U.T.E. di Catanzaro);

2) 3° corpo, totali: superficie Ha. 114.29.00, reddito dominicale L. 21.260,31;

3) Totale superficie espropriata Ha. 178.20.00.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4519)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione sul lago di Arignano sito nei comuni di Arignano e Marentino (Torino)

Fino al 30 giugno 1965 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione sui fondi siti nella provincia di Torino, dell'estensione di ettari 32, rappresentati dallo specchio d'acqua del lago di Arignano, ubicati nei comuni di Arignano e Marentino, delimitati, per l'intero perimetro, da una strada vicinale.

(4492)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

Corso dei cambi del 19 luglio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,60	620,605	620,6175	620,59	620,60	620,60	619,85	620,60	620,60
$ Can.	—	633,20	633 —	633,30	632,10	632,95	633,30	631,25	632,87	633,25
Fr. Sv.	—	143,88	143,895	143,90	143,90	143,88	143,88	143,78	143,89	143,88
Kr. D.	—	90,07	90,07	90,08	90 —	90,06	90,08	90,10	90,07	90,05
Kr. N.	—	87,03	87 —	87,02	87 —	87 —	87,03	87,20	87 —	87 —
Kr. Sv.	—	120,12	120,12	120,135	120,10	120,11	120,13	120,10	120,11	120,10
Fol.	—	164,55	164,58	164,58	164,55	164,56	164,575	164,40	164,56	164,56
Fr. B.	—	12,452	12,45	12,448	12,44875	12,45	12,445	12,40	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	—	126,65	126,675	126,6625	126,65	126,66	126,6625	126,55	126,66	126,65
Lst.	—	1743,30	1743,15	1743,25	1743,25	1742,76	1743,25	1743 —	1742,82	1743,15
Dm. occ.	—	148,82	148,83	148,825	148,83	148,82	148,825	148,80	148,82	148,82
Scell. Austr.	—	23,96	23,965	23,96625	23,90	23,96	23,965	23,93	23,95	23,96

Media dei titoli del 19 luglio 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,40
Id. 3,50 % 1902	78,10
Id. 5 % 1935	105 —
Redimibile 3,50 % 1934	97,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,50
Id. 5 % 1936	101,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 luglio 1960

1 Dollaro USA	620,609
1 Dollaro canadese	633,30
1 Franco svizzero	143,89
1 Corona danese	90,08
1 Corona norvegese	87,025
1 Corona svedese	120,132
1 Fiorino olandese	164,577
1 Franco belga	12,446
1 Franco nuovo (N.F.)	126,662
1 Lira sterlina	1743,25
1 Marco germanico	148,825
1 Scellino austriaco	23,966

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre di « Misure elettriche » e di « Economia e politica agraria » rispettivamente nelle Università di Napoli e di Catania.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubbblica 2 agosto 1957, n. 678;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1959, n. 1107;
Vista la legge 16 giugno 1960, n. 615;
Sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di ingegneria:
1) Misure elettriche, Università di Napoli.

Facoltà di agraria:
1) Economia e politica agraria, Università di Catania.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore Divisione 1ª) entro il 31 ottobre 1960

Nella domanda, da redigersi in carta legale da L 200, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano, appartenente a Provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto l'equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;
4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;
2) delle notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica in sei copie;
3) di un elenco in sei copie di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

Entro il predetto termine, del 31 ottobre 1960, i candidati devono far pervenire le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda vistata dalle competenti autorità consolari entro il termine del 31 ottobre 1960 salvo a presentare le pubblicazioni entro il 15 novembre 1960.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale essi si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati intentendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in sei copie perchè possano essere rimesse a ciascun commissario.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 31 ottobre 1960, anche se le domande siano state presentate, in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari; nè saranno accettate, dopo il termine del 31 ottobre 1960, le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni non verrà in alcun caso, prorogato.

Non è consentito far riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

I candidati che risulteranno inclusi nelle terne dei vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso, i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Divisione 1ª), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato rilasciato dal Comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di appositi decreti;
3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;
4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;
5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;
6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

I vincitori che hanno famiglia a carico dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciata dalle competenti autorità anagrafiche.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6) deve, invece, presentare un certificato in carta bollata, dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio, insieme al certificato di nascita ed allo stato di famiglia, se coniugato.

Roma, addì 15 luglio 1960

Il Ministro: MEDICI

ALLEGATO *A*

Modello della domanda
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione superiore - Divisione 1ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato in . . . . . il . . . . residente in . . . . . via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la cattedra di . . . .

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (1);
di non aver riportato condanne penali . . . . (2).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti

documenti nei termini e con le modalità stabilite nel decreto con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1960.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in sei esemplari, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) elenco, in sei copie, di tutti i documenti; ed elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che, separatamente, vengono inviate al Ministero.

Roma, . .

Firma . . . . (3)

Indirizzo . . . . . .

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

(4708)

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Concorso per titoli ed esami a venti posti di ispettore di terza classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione riservato agli impiegati che al 18 dicembre 1957 già appartenevano al personale di ruolo e non di ruolo di carriere inferiori dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E AD INTERIM
PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto ministeriale n. 169 del 17 marzo 1960, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quindici posti di ispettore di terza classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuta l'opportunità di bandire, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della citata legge n. 26, un concorso per titoli ed esami a venti posti nella qualifica suddetta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a venti posti di ispettore di terza classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il concorso, ai sensi dell'art. 8 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, è riservato agli impiegati che al 18 dicembre 1957, data di entrata in vigore della legge 16 novembre 1957, n. 1122, già appartenevano al personale di ruolo e non di ruolo di carriere inferiori dell'Ispettorato generale della M.C.T.C.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

I venti posti messi a concorso saranno attribuiti, nell'ordine risultante dalla graduatoria di cui al successivo art. 9, in ragione di:

undici posti ai candidati che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea specificati al punto 1) del successivo art. 2;

nove posti ai candidati che siano in possesso di uno dei diplomi indicati al punto 2) dello stesso art. 2.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei sottoindicati titoli di studio:

1) diploma di laurea in giurisprudenza oppure in scienze politiche e sociali;

2) diploma di laurea in economia e commercio o titolo equipollente.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando.

Gli impiegati forniti di due dei diplomi di laurea indicati all'art. 2 dovranno precisare se intendano sottoporsi alle prove di esame stabilite per i candidati laureati in giurisprudenza o scienze politiche ovvero a quelle stabilite per i candidati laureati in economia e commercio o provvisti di titolo equipollente;

e) l'appartenenza al personale di ruolo, ordinario o di ruolo aggiunto, ovvero al personale non di ruolo, l'attuale qualifica e la data di assunzione in servizio;

f) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

g) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

E' anche sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

Documenti allegati

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno produrre gli eventuali documenti atti a comprovare il possesso di particolari titoli, requisiti e benemerenze personali, nonchè un elenco dei titoli il cui possesso sia stato già documentato all'Amministrazione.

Non saranno presi in considerazione i documenti che venissero presentati dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per i titoli relativi all'anzianità di servizio presso amministrazioni statali: un decimo e mezzo;

b) per i titoli relativi alle mansioni espletate: due decimi e mezzo;

c) per gli altri titoli (pubblicazioni, concorsi vinti, altre lauree conseguite, ecc.): un decimo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Amministrazione trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art 4 nonchè i fascicoli personali e gli altri atti che comunque riguardino i candidati.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per i trasporti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco è di L. 200 se fatta dal notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 7.

Prove di esame

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una orale.

Le tre prove scritte si svolgeranno sopra argomenti tratti dalle materie indicate nel programma di esame di cui al successivo art. 14.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 8.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 9.

Votazione complessiva e graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto riportato in quella orale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti attestanti il possesso dei titoli preferenziali di cui al suddetto art. 5 dovranno pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili ai sensi del precedente art. 1.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie dei funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che appartengono al personale statale non di ruolo dovranno presentare al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generale e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma di uno dei titoli di studio indicati all'art. 2 del bando, in originale od in copia. La copia dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure, invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito e aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalle capitanerie di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati appartenenti ai ruoli ordinari od aggiunti dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) titolo di studio come al n. 1) del primo comma;

2) certificato medico come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti dal presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato o Enti di qualsiasi natura.

Art. 11.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori di terza classe nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 12.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione.

Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 13.
Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà composta di:

un consigliere di Stato, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame;

due funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore di seconda classe.

Art. 14.
Programma di esame

Le prove di esame si svolgeranno sopra argomenti del seguente programma:

prove per i candidati laureati in giurisprudenza oppure in scienze politiche:

a) prove scritte:

1) diritto costituzionale;
2) diritto civile e commerciale;
3) diritto amministrativo;

b) prova orale:

1) le materie delle prove scritte;
2) diritto e procedura penale;
3) contabilità di Stato;
4) leggi e regolamenti principali sulle attribuzioni dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

prove per i candidati laureati in scienze economiche e commerciali oppure provvisti di titolo equipollente:

a) prove scritte:

1) diritto costituzionale;
2) diritto civile e commerciale;
3) ragioneria e computisteria;

b) prove orali:

1) le materie delle prove scritte;
2) diritto amministrativo;
3) contabilità di Stato;
4) leggi e regolamenti principali sulle attribuzioni dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 maggio 1960

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1960
Registro n. 79, bilancio trasporti Isp. gen. M.C.T.C., foglio n. 216

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . (attuale qualifica e data di assunzione in servizio) . . nato a . . (prov. di . . .) il giorno . . domiciliato in . . (prov. di .). via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli ed esami a venti posti di ispettore di terza classe nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasprti in concessione.

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in . . . . in data . . . . presso l'Università di .

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: .

Allegati alla presente domanda trasmette i seguenti documenti: (1)

Data . . . . . .

Firma (2) . . . .

(1) Indicare i documenti che si trasmettono ai sensi dell'art. 4.

(2) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4302)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 1° marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1960, registro n. 7 Interno, foglio n. 108, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quindici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi è così costituita:

Presidente:

Fortini dott. Luigi, consigliere di Stato.

Componenti:

Spaziante dott. Domenico, vice prefetto ispettore in servizio presso la Direzione generale antincendi;

Castagna prof. ing. Arnaldo, professore di ingegneria presso l'Università di Roma;

Turriziani prof. ing. Renato, professore di ingegneria presso l'Università di Roma;

Piermarini ing. Osvaldo, comandante delle Scuole centrali antincendi.

Eserciterà le funzioni di segretario, il dott. Giovanni Nocerino, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della suddetta Commissione competono i compensi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul cap. 16 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1960

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1960
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 148. — MARTORELLA

(4684)

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a due posti di interprete-traduttore di 3ª classe nel ruolo del personale degli interpreti-traduttori della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale n. 00/23993 del 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1960, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 299 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 16 maggio 1960, col quale è stato indetto un concorso per esami per il conferimento di due posti di interprete-traduttore di 3ª classe nel ruolo degli interpreti-traduttori della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Ritenuto che dato lo scarso numero di domande prodotte per la partecipazione al concorso anzidetto, si rende opportuno disporre la proroga di novanta giorni del termine, che viene a scadere il 15 giugno 1960, di presentazione delle istanze di ammissione al concorso stesso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a due posti di interprete-traduttore di 3ª classe nel ruolo del personale degli interpreti-traduttori della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui al decreto ministeriale n. 00/23993 del 24 marzo 1960, citato nelle premesse, è prorogato di giorni novanta decorrenti dal 16 giugno 1960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1960
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 83. — MONACELLI

(4687)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a dodici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 30 giugno 1959, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami a dodici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici (registrato alla Corte dei conti addì 15 luglio 1959, registro n. 24 Ministero difesa Aeronautica, foglio n. 180);

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso a dodici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici:

Ten. gen. G.A.r.i. s.p.e. Antoniazzi Vittorio, presidente;
Colonn. G.A.r.i. s.p.e. Pierantoni Aminta, membro per la elettronica e radiotecnica;
Colonn. G.A.r.i. s.p.e. Palmeri Giuseppe, membro per le costruzioni aeronautiche;
Ten. col. G.A.r.i. s.p.e. Crescimanni Adriano, membro per le costruzioni edilizie;
Ten. col. G.A.r.i. s.p.e. Landi Alessandro, membro per la matematica, fisica e meteorologia;
Ten. col. G.A.r.i. s.p.e. Radius Carlo, membro per l'armamento;
Magg. G.A.r.i. s.p.e. Capasso Carlo, membro per la chimica e servizio chimico, storia e geografia;
Magg A.A.r.s. s.p.e Mancini Michele, membro per la cultura militare aeronautica;
Capitano C.C.r.c. s.p.e. Guarracino Pietro, segretario senza voto.

A ciascuno dei componenti della suddetta Commissione verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1960
Registro n. 20 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 76. — LAZZARINI

(4536)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego della carriera esecutiva presso il Ministero del tesoro, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 30 giugno 1960).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato, n. 34 (trentaquattro) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 agosto 1960, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande (15 agosto 1960).

Le suddette domande dovranno, inoltre, essere corredate a cura dei sottufficiali interessati, della dichiarazione di cui all'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi civili e militari da essi prestati.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno dei quali sono provvisti) e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: ROSELLI

(4581)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5416 del 28 marzo 1960, con il quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso a otto posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1957;

Considerato che nelle more dell'espletamento del concorso predetto, il numero dei posti messi a concorso è stato ridotto da otto a sette a seguito della sopravvenuta soppressione della condotta ostetrica del comune di San Sebastiano al Vesuvio;

Ritenuta pertanto, la necessità di modificare in conseguenza di quanto sopra, le assegnazioni di sede, disposte con il decreto surrichiamato;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dalle candidate risultate idonee, nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il precedente decreto n. 5416 del 28 marzo 1960 viene modificato come segue per quanto riguarda l'ordine di assegnazione delle sedi alle candidate vincitrici del concorso:

1) Vincenzi Franca: Napoli;
2) de Filippis Amalia: Napoli;
3) Zingaropoli Anna: Boscoreale;
4) Roberto Caterina: Ottaviano;
5) Golini Teresa: Grumo Nevano;
6) Di Ieso D'Alessandro Maria: Roccarainola;
7) D'Urso Anna: Capri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 20 giugno 1960

Il medico provinciale dirigente: TECCE

(4484)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di condotte ostetriche vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Cremona in data 9 marzo 1959, n. 7253, con il quale è stato bandito il concorso per le condotte ostetriche vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 1774 del 3 maggio 1960, con il quale è stata stralciata, dalle condotte a concorso, la condotta di Torricella del Pizzo;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con precedente decreto n. 353 in data 1° febbraio 1960;

Visti gli atti relativi ai lavori della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

1.	Anelli Maria	punti 60,526	su 100
2.	Faliva Daria	» 59,605	»
3	Turrini Ester	» 58,678	»
4	Rabitti Adele	» 58,117	»
5	Barozzi Anna	» 55,265	»
6	Milani Rosa	» 54,926	»
7	De Giusti Clelia	» 54,898	»
8.	Tosi Luisa	» 54,081	»
9	Magro Maria	» 54,03	»
10	Vignati Giuseppina	» 53,726	»
11	Marconi Elisa	» 53,327	»
12	Milanesi Annita	» 53,215	»
13.	Bertazzoni Adriana	» 53,165	»
14	Ferrara Angioletta	» 52,98	»
15	Roncaglio Nella	» 52,269	»
16	Bedogni Adriana	» 51,93	»
17	Ferrazza Fiorella	» 51,761	»
18	Manetti Anna	» 50,893	»
19	Zoboli Giovanna	» 50,799	»
20	Abbà Luisa	» 50,435	»
21	Sarzi Braga Osvalda	» 50,306	»
22	Visigalli Carla	» 50,103	»
23	Bertuzzi Angela	» 50,09	»
24	Malaggi Maria Grazia	» 50,052	»
25	Ferrari Anna	» 50,011	»
26	Gementi Angiolina	» 49,717	»
27	Mancini Maria Teresa	» 49,285	»
28	Bartoli Elisa	» 48,691	»
29	Lodi Amalia	» 48,127	»
30	Bassini Adele	» 48,000	»
31	Gialdi Serafina	» 48,000	»
32	Grezzi Ave	» 47,812	»
33.	Melegari Albina	» 46,729	»
34.	Grisa Adelina	» 46,341	»
35	Grossi Edda	» 45,66	»
36	Barbieri Brera Zaira	» 44,684	»
37	Regazzetti Giuseppina	» 43,224	»
38.	Zagni Delfina	» 43,224	»
39	Ferrazzoli Caterina	» 40,259	»
40.	Palini Delfina	» 40,000	»
41.	Ruffini Giacomina	» 38,83	»
42.	Restelli Marisa	» 38,46	»
43.	Gerevini Maria	» 37,782	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Cremona, addì 23 giugno 1960

Il medico provinciale: NUCCIOTTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio in data 9 marzo 1959, n. 7253, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Cremona alla data del 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 2848 in data 23 giugno 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;

Viste le domande delle candidate con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

Anelli Maria: condotta del comune di Corte de Frati;

Faliva Daria: condotta del comune di Gadesco Pieve Delmona;

Turrini Ester: condotta del comune di Casaletto di Sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Cremona, addì 29 giugno 1960

(4481) *Il medico provinciale*: NUCCIOTTI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di condotte mediche vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE CAPO

Visto i propri decreti n. 2711/MC del 7 aprile 1960, con i quali veniva approvata la graduatoria dei candidati del concorso per il conferimento delle condotte mediche di Jesi (2ª rurale), Mergo (unica) Ostra Vetere (unica) e Senigallia (Sant'Angelo) e venivano dichiarati i vincitori delle relative condotte;

Considerato che il dott. Magni Francesco, terzo classificato in graduatoria ha formalmente rinunciato alla conferitagli titolarità della condotta medica 2ª rurale di Jesi e che il dott. Conti Paolo, quarto classificato e vincitore della condotta di Mergo interpellato ai sensi dell'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, ha dichiarato di accettare la sede di Jesi, da lui chiesta in ordine di preferenza;

Ritenuto che debba procedersi al conferimento delle due condotte resesi vacanti per la rinuncia dei predetti sanitari;

Considerato che il dott. Possenti Luigi, quinto classificato, nell'ordine di preferenza espresso non ha indicata alcuna delle condotte che si sono attualmente rese vacanti e che debba pertanto essere nominato il sesto classificato dott. Balducci Nicola;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Conti Paolo è dichiarato vincitore della condotta medica di Jesi (2ª rurale) in sostituzione del dott. Magni Francesco, rinunciatario.

Il dott. Balducci Nicola è dichiarato vincitore della condotta medica di Mergo (unica) in sostituzione del dott. Conti Paolo, che ha optato per la sede di Jesi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Ancona ed in quello dei Comuni interessati.

Ancona, addì 30 giugno 1960

p. *Il medico provinciale capo*: GUERRIERI

(4478)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1208 in data 28 marzo 1960 col quale sono stati assegnati ai candidati vincitori i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1958;

Considerato che il dott. Giuliano Trerè ha rinunciato alla nomina a titolare della 1ª condotta di Faenza e che occorre provvedere al conferimento di detta sede;

Viste le domande e le preferenze in essa indicate dai candidati che seguono il sunnominato nella graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Alessandro Neri, candidato idoneo nel concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta medica di Faenza, 1ª condotta di città, in sostituzione del dott. Giuliano Trerè rinunciatario.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Ravenna, addì 25 giugno 1960

Il medico provinciale: FIORENTINO

(4130)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1385 in data 8 aprile 1960, col quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 1386 pari data, col quale l'ostetrica Boatti Teresa è stata dichiarata vincitrice del concorso di cui sopra ed assegnata alla condotta ostetrica di Torrazza Coste;

Ritenuto che, per effetto della rinuncia dell'ostetrica Boatti, si deve procedere alla assegnazione della sede di Torrazza Coste, rimasta vacante, tra le candidate che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine delle preferenze indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Viste le risultanze delle interpellazioni alle candidate che seguono in graduatoria l'ostetrica Boatti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Ricotti Sandra è assegnata alla condotta di Torrazza Coste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e all'albo pretorio del comune di Torrazza Coste.

Pavia, addì 30 giugno 1960

Il medico provinciale: LUPI

(4482)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di condotte mediche vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1495 e n 1496 del 13 aprile 1960, con i quali rispettivamente è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le sedi relative ai vincitori del concorso per numero cinque posti di medici condotti, vacanti nella Provincia, alla data del 30 novembre 1958;

Considerato che in seguito a rinuncia dei medici vincitori sono rimasti vacanti e disponibili i posti dei comuni di: Cossoine, consorzio Burgos-Esporlatu e Bortigiadas;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla assegnazione dei predetti posti con i candidati che seguono vincitori nell'ordine di graduatoria, i quali interpellati a norma di legge, hanno fatto pervenire tempestivamente la dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica dei precedenti decreti n. 1495 e n. 1496/MP, in data 13 aprile 1960, ai medici sottoelencati, sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Cossu dott. Giovanni Antonio: Cossoine;
2) Paulesu dott. Francesco: consorzio Burgos-Esporlatu;
3) Di Monaco dott. Giuseppe: Bortigiadas.

I predetti medici dovranno assumere servizio entro 15 giorni dalla data in cui avranno avuto legale comunicazione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Sassari, addì 30 giugno 1960

Il medico provinciale: FADDA

(4479)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.